

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA / IMPIANTO SPORTIVO _____

TRA

Il Comune di Guidonia Montecelio (nel seguito, anche "Comune"), con sede in Piazza Matteotti 20, rappresentato dalla dott.ssa Carola Pasquali, incaricata con Decreto sindacale n. reg. gen. 54 del 05 aprile 2022 di nomina a Dirigente di Area 7 "Sociale, Integrazione, Pari opportunità, Cultura, Pubblica istruzione, Sport, Turismo" e domiciliata per la carica presso la sede comunale

E

L'Associazione/Società sportiva _____ (nel seguito, anche "affidatario") con C.F. _____ per la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Presidente: _____, nato/a a _____ il ___/___/___ con C.F. _____, domiciliato _____ per la _____ carica in _____

Premesso che

con Determinazione del Dirigente di Area 7 n. ____ del _____ 2022 è stato approvato l'avviso per la manifestazione di interesse per l'uso di palestre scolastiche e dell'impianto per la pratica del calcio a 5 sito all'interno dello stadio comunale di Guidonia Montecelio;

con messaggio PEC prot. _____ del _____ 2022, la A.S.D./S.S.D. _____ ha manifestato il proprio interesse presentando domanda, con allegati lo Statuto aggiornato alla data di presentazione dell'istanza, il certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli ultimi n. 3 (tre) rendiconti economico-finanziari o bilanci disponibili alla data di invio della domanda, una relazione sull'attività associativa nelle ultime n. 3 (tre) stagioni sportive e _____, come richiesto nell'avviso;

con Determinazione del Dirigente di Area 7 n. ____ del _____ 2022, in seguito a partecipazione ad avviso pubblico, è stata individuata per l'utilizzo della palestra _____ in via _____, l'Associazione/Società sportiva con C.F. _____, per un periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione e scadenza al 30 giugno 2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo della palestra _____ in via _____, delle attrezzature presenti e dei locali annessi (bagni, magazzini, spogliatoi, eventuali locali adibiti ad ufficio) che si consegnano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'affidatario.

Art. 2 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'affidatario utilizza l'impianto sportivo in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, in materia sanitaria, i regolamenti comunali e tutte le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. In particolare, l'affidatario accetta e rispetta tutte le disposizioni previste nel vigente "Regolamento per l'affidamento della gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 6 marzo 2017, negli atti relativi all'avviso per l'affidamento in uso dell'impianto, nelle Linee guida governative e nei protocolli attuativi più aggiornati.

La palestra/impianto e gli spazi di pertinenza, anche esterni, non potranno essere utilizzati per finalità diverse dalla pratica dell'attività sportiva indicata nella domanda al prot. _____ del

_____ 2022, salvo diversa richiesta indirizzata agli uffici comunali competenti e, per conoscenza, all'U.O. Sport e previa acquisizione di formale autorizzazione.

L'affidatario dovrà porre particolare attenzione nel garantire l'igiene e la sanificazione dei locali, attraverso la pulizia regolare degli spazi assegnati in uso al termine di ogni sessione di utilizzo, in modo tale da non arrecare disagi all'attività scolastica e/o agli altri fruitori, con i quali, comunque, dovrà concordare autonomamente sia la custodia nelle ore di utilizzo che ogni altro intervento.

L'affidatario dovrà porre particolare attenzione nel garantire l'igiene e la sanificazione dei locali, attraverso la pulizia regolare degli spazi assegnati in uso al termine di ogni sessione di utilizzo, in modo tale da non arrecare disagi all'attività scolastica e/o agli altri fruitori, con i quali, comunque, dovrà concordare autonomamente sia la custodia nelle ore di utilizzo che ogni altro intervento.

L'affidatario dovrà porre particolare attenzione nel garantire:

- la manutenzione ordinaria dell'impianto in uso, previa comunicazione degli interventi programmati, a mezzo PEC (protocollo@pec.guidonia.org), agli uffici tecnici dell'Ente in Area 6 - U.O. Opere pubbliche e, per conoscenza, alla U.O. Sport in Area 7, come dettagliata nell'Allegato A – Elenco opere di manutenzione ordinaria, del vigente "Regolamento per l'affidamento della gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 6 marzo 2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- al termine di ciascun periodo di utilizzo, il ripristino dei luoghi e la completa fruibilità dell'impianto.

L'affidatario è consapevole che l'Amministrazione, a mezzo di propri funzionari, eventualmente coadiuvati da personale tecnico specializzato, ha il diritto di accedere all'impianto sportivo ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, al fine di accertarne il corretto uso, lo stato di manutenzione, conservazione e, in generale, l'osservanza della convenzione.

Ferme restando le verifiche dirette di cui al paragrafo precedente, segnalazioni documentate circa il mancato rispetto delle misure indicate potranno essere presentate dagli organi dell'istituto scolastico ospitante.

Nel caso di reiterate violazioni delle norme di buon utilizzo degli impianti il Comune potrà risolvere le assegnazioni in uso, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 3 - DURATA

La convenzione in essere ha scadenza al **30 giugno 2023**.

A semplice richiesta del Comune, alla scadenza della convenzione così come prorogata o negli altri casi previsti, l'affidatario è tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo, locali e pertinenze, liberi da cose o persone, in condizioni di funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per eventuali opere di risanamento e miglioria eseguite.

Art. 4 - ORARIO DI UTILIZZO

L'affidatario fruisce della palestra/impianto _____ in via _____, nei giorni e negli orari extrascolastici, come di seguito riportati, in ragione della manifestazione di interesse presentata ovvero della concertazione proposta dall'U.O. Sport al fine di un'equa occupazione degli stessi spazi richiesti da più operatori oppure in esito alle valutazioni sul progetto tecnico-gestionale della Commissione interna, secondo i criteri esposti nell'avviso pubblico, agli atti dell'U.O. Sport:

– _____ dalle ore ____:____ alle ore ____:____.

Le fasce orarie di utilizzo potrebbero subire eventuali variazioni occasionali su motivata richiesta e/o iniziativa dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di eventi particolari, comunque comunicate a mezzo P.E.C. con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi, ovvero a causa di successive disposizioni restrittive emanate dal Governo e/o dalla Regione Lazio.

Art. 5 - TARIFFE

In applicazione della Deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 31 ottobre 2014, data la tariffa oraria di € _____ (euro _____) per l'uso della palestra/impianto _____, con riduzione della metà per gli operatori aventi sede legale nel territorio comunale, l'importo mensile dovuto al Comune di Guidonia Montecelio risulta essere di € _____ (euro _____), per un totale di n. _____ ore/mese.

L'affidatario si impegna sin d'ora ad accettare le variazioni delle tariffe orarie che la Giunta comunale dovesse successivamente deliberare e corrispondere al Comune l'importo mensile rideterminato sulla base di queste oppure a preferire la cessazione anticipata della convenzione. Tale clausola, in quanto prevede la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (cd. *ius variandi*) sarà specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 co. 2 cod. civ.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario:

- garantisce la custodia e l'eventuale allestimento dei locali;
- provvede alla pulizia e sanificazione dei locali, al termine di ogni sessione di utilizzo, in modo tale da non arrecare disagi all'attività scolastica e/o agli altri fruitori, con i quali, comunque, dovrà concordare autonomamente sia la custodia nelle ore di utilizzo che ogni altro intervento;
- esegue regolarmente e prontamente la manutenzione ordinaria (allegato A del Regolamento comunale n. 39/2017) necessaria per conservare la funzionalità della struttura ovvero per migliorarne, se possibile, lo stato di efficienza, fino alla riconsegna al Comune, al termine della convenzione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pulizia di grondaie e degli scarichi pluviali; sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza; manutenzione docce e altri apparecchi sanitari; manutenzione e riparazione di apriporta, luci scale, luci d'emergenza e altre parti e componenti dell'impianto elettrico elencate, ecc.;
- favorisce la promozione dell'attività sportiva;
- solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'affidatario medesimo e i propri collaboratori;
- espleta tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'adempimento di quanto sopra elencato, con oneri a proprio carico. L'accertamento di una qualsiasi violazione alle normative vigenti determina la facoltà per il Comune di recedere dalla convenzione, ferme restando le possibili azioni di risarcimento danni;
- rispetta tutte le prescrizioni e disposizioni previste dal Regolamento vigente, dall'avviso pubblico, dalla convenzione, dalle linee guida governative e dai protocolli attuativi più aggiornati;
- si impegna al rispetto della regolamentazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata;
- garantisce l'utilizzo regolare e appropriato degli impianti termico, idraulico-sanitario, elettrico e per il trattamento dell'aria con personale adeguatamente informato;
- garantisce la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività, in assenza del referente unico di cui al successivo articolo 7, di un responsabile, munito di idoneo documento, in organico alla Associazione sportiva;
- garantisce il controllo e la vigilanza sugli accessi alla struttura, sul loro diligente utilizzo da parte degli utenti e sulla eventuale corretta affluenza del pubblico. Tale controllo dovrà continuare fino al completo deflusso e abbandono dell'impianto da parte di tutti i soggetti presenti.

L'affidatario ha l'obbligo:

- di segnalare tempestivamente per iscritto all'ufficio LL.PP. dell'Ente e, per conoscenza, con l'U.O. Sport, qualsiasi deterioramento, incidente, anomalia o stato di rischio che si verifichi

nell'impianto, al fine di consentirne la manutenzione straordinaria, di eliminare gli inconvenienti e le cause di pericolo.

Nel caso di assegnazione in uso di una palestra scolastica, detta segnalazione deve essere indirizzata anche al Dirigente scolastico e, per conoscenza, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) dell'Istituto.

- di pagare puntualmente e per intero il canone dovuto in denaro, effettuando i relativi versamenti anticipati entro il giorno 5 di ciascun mese, escluso il mese di agosto, mediante il canale PagoPa - specificando causale e periodo - secondo quanto stabilito nel presente atto.

Art. 7 - REFERENTE UNICO

L'affidatario è tenuto a nominare all'interno del proprio organico un **responsabile dell'impianto** in uso che fungerà da referente unico nei confronti dell'Amministrazione, per qualsiasi comunicazione formale di natura tecnica e/o amministrativa indirizzate, per competenza, rispettivamente all'Area 6 - U.O. Opere pubbliche e all'Area 7 - U.O. Sport ovvero ad entrambe per reciproca conoscenza.

Art. 8 - SUB-AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI

Non è consentita da parte dell'affidatario alcuna forma di cessione del presente contratto e/o sub-affidamento dell'esecuzione, integrale o prevalente, con o senza corrispettivo, di quanto forma oggetto della convenzione, pena la risoluzione espressa del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese eventualmente sostenute dal Comune.

E' riconosciuta, invece, la facoltà all'affidatario, previa comunicazione formale all'U.O. Sport della ragione sociale dei propri fornitori, di stipulare contratti di lavoro, servizio e/o fornitura per:

- pulizie;
- manutenzioni ordinarie, ecc.

Art. 9 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

L'affidatario è autorizzato a effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato all'Ufficio Tributi comunale.

L'installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.), non riguardante l'attività sportiva praticata dall'affidatario nella struttura, è subordinata ad autorizzazione dell'Ufficio Tributi.

L'affidatario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze per le relative autorizzazioni.

Resta a carico dell'affidatario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Art. 10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di responsabilità a carico del Comune.

In ogni caso l'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Guidonia Montecelio e i suoi co-obbligati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque e a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della convenzione relativa all'uso dell'impianto e degli accessori, manlevando il Comune stesso e i suoi co-obbligati da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziale che stragiudiziale, che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della convenzione.

A tale scopo, l'A.S.D./S.S.D. _____ ovvero la Federazione/E.P.S./D.S.A alla quale è affiliata ha stipulato polizza assicurativa RCT n. _____ con la Compagnia _____ (cod. agenzia _____) in data _____ per un massimale di € _____.000,00 (_____/zero zero euro) - comunque non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/zero zero euro) - per infortuni e/o danni, a persone e/o cose (incluso il Comune di Guidonia Montecelio), a qualunque titolo presenti nell'impianto, con validità annuale.

Le polizze dovranno contenere la clausola di rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune e alla preventiva escussione del debitore principale.

Copia del certificato/polizza RCT **in corso di validità** viene depositata, a pena di decadenza, presso l'U.O. Sport del Comune di Guidonia Montecelio all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'affidatario si impegna al rinnovo periodico della copertura assicurativa scaduta, almeno fino al **30 giugno 2023** ovvero fino a interruzione anticipata dell'affidamento.

La mancata presentazione del nuovo certificato assicurativo, accompagnato da comprova dell'affiliazione nel caso di convenzione assicurativa con Federazione/E.P.S./D.S.A, **entro il 5 ottobre di ciascun anno**, costituisce condizione risolutiva della presente convenzione.

L'affidatario risponde, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone e/o beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara da essi organizzata.

Art. 11 - GARANZIE

A garanzia del corretto adempimento della Convenzione, dell'integrità dei beni concessi e della regolarità dei pagamenti, l'affidatario presenta [cauzione] [fideiussione a prima richiesta] pari a € **3,000,00** (tremila/zero zero euro) mediante [bonifico in conto di Tesoreria comunale] [deposito di un assegno circolare n. _____ emesso da _____] [polizza fideiussoria n. _____ emessa da _____ (cod. agenzia _____) con validità fino al _____, di cui si allega [originale] [copia informatica dell'originale, successivamente presentato a richiesta dell'U.O. Sport].

Detta fideiussione sarà svincolata al termine dell'affidamento, previa verifica dell'integrità di quanto assegnato in uso e della regolarità dei pagamenti effettuati.

Art. 12 - INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE E RECESSO

Nel caso di reiterato mancato pagamento delle tariffe o di grave inadempimento alle prescrizioni del Regolamento, dell'avviso pubblico, della presente convenzione e/o delle Linee guida governative e dei protocolli attuativi, il Comune di Guidonia Montecelio, previa contestazione motivata, potrà risolvere la convenzione, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

In caso di inadempimento rispetto a quanto disposto nella presente convenzione, previa contestazione a mezzo PEC dell'addebito da parte del Dirigente dell'Area 7 della Città di Guidonia Montecelio e in assenza di controdeduzioni da parte dell'affidatario, tali da essere ritenute sufficienti a escluderne responsabilità, anche indiretta, decorso inutilmente il congruo termine assegnato per provvedere - non inferiore a 3 giorni -, potranno essere applicate nei confronti dell'affidatario le seguenti penalità:

- per ogni segnalazione, adeguatamente comprovata, di mancata pulizia/igienizzazione dei locali, servizi e spogliatoi: € **100,00**, con escussione direttamente dalla garanzia prestata e con l'obbligo per l'affidante di reintegrare l'intero importo entro 15 (quindici) giorni, pena la risoluzione della convenzione.

Nei casi in cui tale inadempienza si protragga a seguito di richiamo formale a provvedere oppure essa si verifichi n. 2 volte nell'arco di un semestre, il Comune potrà risolvere il contratto ex artt. 1453 e 1454 cod. civ. e incamerare la garanzia per l'intero suo ammontare;

- per il mancato pagamento, anche parziale, dell'importo mensile dovuto per l'utilizzo della palestra, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prefissata, di cui al precedente articolo 5: **€ 100,00**, con escussione direttamente dalla garanzia prestata e con l'obbligo per l'affidante di reintegrare l'intero importo entro 15 (quindici) giorni, pena la risoluzione della convenzione.

Nel caso tale inadempienza si protragga a seguito di richiamo formale a provvedere oppure essa si verifichi n. 2 volte nell'arco di un semestre, il Comune potrà risolvere il contratto e incamerare la garanzia per l'intero suo ammontare;

- provate inadempienze rispetto ad altri oneri in capo all'affidatario che dovessero sorgere a seguito di controlli tecnici e/o gestionali: **€ 20,00 per ogni giorno di ritardo** successivo al termine assegnato per provvedere, con escussione direttamente dalla garanzia prestata e con l'obbligo per l'affidante di reintegrare l'intero importo entro 15 (quindici) giorni, pena la risoluzione della convenzione.

Nel caso l'inadempienza si protragga e il Comune debba procedere all'esecuzione in danno dell'Associazione, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e incamerare la garanzia per l'intero suo ammontare.

Costituiscono, infine, motivo di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- grave inadempimento nell'espletamento del servizio per sub-affidamento, totale o parziale, con o senza corrispettivo, di quanto forma oggetto della presente convenzione e/o cessione anche parziale del contratto;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 17;
- responsabilità oggettiva della Associazione in ambito sportivo per istigazione alla violenza, all'odio razziale, alla discriminazione di genere, religione ecc. e alla commissione di delitti;
- il coinvolgimento oggettivo della Associazione sportiva, con i propri componenti e/o tesserati, in fatti definitivamente accertati riconducibili alla detenzione o al consumo di sostanze dopanti.

Qualora l'affidatario intenda recedere prima della scadenza, deve darne preavviso scritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC indirizzata a protocollo@pec.guidonia.org, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per il recesso.

Art. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento.

Il concessionario in uso ha l'obbligo di tempestiva segnalazione, ai sensi dell'art. 6 precedente, pena il risarcimento dei danni eventualmente prodotti a causa del ritardo.

L'operatore può richiedere al Dirigente dell'Area LL.PP. del Comune e, per conoscenza al Dirigente competente in materia di sport, di effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria alle strutture sportive dell'immobile, previa trasmissione di analitico progetto corredato da piano dei costi.

Acquisito l'assenso scritto all'effettuazione degli interventi in relazione all'urgenza dei lavori e alla congruità dei costi preventivati, l'operatore potrà procedere all'esecuzione dei lavori avvalendosi di imprese qualificate.

L'importo (IVA esclusa) che il Comune può riconoscere al concessionario in scomputo c/canone per l'uso a ore, previa presentazione di fatture intestate all'operatore sportivo relative a spese aderenti alle necessità cui si doveva fare fronte e già saldate, non potrà eccedere il totale preventivato.

Art. 14 - ALLEGATI

Costituiscono elementi integranti e sostanziali della presente convenzione, i seguenti documenti:

- nomina referente unico con dati identificativi e recapiti;
- certificato assicurativo come indicato al precedente articolo 11;
- fideiussione in originale.

Art. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI CON PAGO PA

L'affidatario assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Il conto corrente utilizzato dall'affidatario ai fini del presente affidamento è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'affidatario si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, co. 7, della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie che dovessero sorgere tra l'affidatario e il Comune di Guidonia Montecelio, le parti si impegnano a definire primariamente in via amichevole e con spirito di collaborazione ogni questione che possa scaturire dalla presente convenzione e, particolarmente, ciò che questa non preveda in maniera esplicita e univoca.

In qualunque ipotesi di disaccordo, non risolvibile, circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione e/o la risoluzione della presente convenzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

Le parti individuano come foro esclusivo il Tribunale di Tivoli.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 - TRATTAMENTO DATI

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs.196/2003, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

Il Comune di Guidonia Montecelio, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al contraente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, come da Informativa resa al medesimo soggetto (IFC - Informativa per i contraenti).

Art. 18 - DISPOSIZIONI E FINALI

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporterà l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della convenzione (o di parte di essa) da parte del Comune di Guidonia Montecelio non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti, che il medesimo si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, mentre quanto non espressamente previsto è regolato dalle disposizioni del Codice Civile.

Le spese inerenti il presente atto che verrà registrato in caso d'uso nonché imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione, immediate e future, si conviene siano a carico dell'affidatario.

Letto, approvato e sottoscritto

Guidonia Montecelio, li _____ 2022

per l' AFFIDATARIO

per il COMUNE DI GUIDONIA
MONTECELIO

Ai sensi dell'art. 1341, co. 2 del cod. civ. vengono specificamente approvate dall'Affidatario le seguenti clausole:

Art. 2 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Art. 5 - TARIFFE

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Art. 7 - REFERENTE UNICO

Art. 8 - SUB-AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI

Art. 10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Art. 11 - GARANZIE

Art. 12 - INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE E RECESSO

Art. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 14 - ALLEGATI

Art. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI CON PAGO PA

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Art. 17 - TRATTAMENTO DATI

Art. 18 - DISPOSIZIONI E FINALI

Letto, approvato e sottoscritto

Guidonia Montecelio, li _____ 2022

per L' AFFIDATARIO

Altresì, in quanto previsionale di una possibile modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (cd. *ius variandi*), è specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 co. 2 del cod. civ., la seguente clausola contenuta nell'Art. 5 - TARIFFE:

“L'affidatario si impegna sin d'ora ad accettare le variazioni delle tariffe orarie che la Giunta comunale dovesse successivamente deliberare e corrispondere al Comune l'importo mensile rideterminato sulla base di queste oppure a preferire la cessazione anticipata della convenzione”.

Letto, approvato e sottoscritto

Guidonia Montecelio, li _____ 2022

per L' AFFIDATARIO